REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

PRESENTEMENTE ESECUTIVA

Deliberazione n° 000187 del 19 FEB 2025

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per svolgimento periodo formativo di specializzazione in Chirurgia Generale extra rete formativa presso P.O. "Civico" di Partinico della Dott.ssa Cangialosi Chiara

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
U.O.C. Affari Generali e Convenzioni
U.O.S. Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie

Proposta n. 61 del 10/02/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2025

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta oneri di spesa

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
(*Dott. Giorgio Calà*)

Il Responsabile della U.O.S.
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie
(*Dott.ssa Rosalia Di Trapani*)

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(*Dott. Vincenzo Vano*)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(*Dott. Giuseppe Campisi*)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventicinque, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/1992, assistito dal/dalla Dott. LUIGI VALLONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Premesso che l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi del D.L. n. 402/2017, al fine di perfezionare l'attività formativa ed assistenziale con riferimento alle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, ha proceduto ad individuare l'A.S.P. di Palermo quale struttura extra rete formativa a supporto delle suddette attività formative di specializzazione;
Vista la Nota pec n. 2025-UNPACLE-0003908 del 13/01/2025, assunta al Prot. n. 17970 di pari data, con cui la Segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo trasmetteva convenzione per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa della Dott.ssa Chiara Cangialosi, Medico in formazione specialistica in Chirurgia Generale, da svolgersi presso la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico, a decorrere da febbraio 2025 per la durata di mesi 6, sottoscritta mediante firma digitale del Prof. Ciaccio, in qualità di delegato per la firma del Rettore della predetta Università, ivi allegando Progetto formativo e Decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale di UNIPA di autorizzazione all'espletamento di detto periodo formativo;
Vista la Nota Prot. n. 25329 del 15/01/2025, con cui si chiedeva al Direttore del Dipartimento di Chirurgia e al Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico di fornire parere in merito all'espletamento delle attività formative *de qua* della Dott.ssa Cangialosi presso le relative strutture aziendali per un periodo di formazione pari a mesi 6 a decorrere dal mese di febbraio 2025;
Vista la Nota Prot. n. 43914/2025 del 24/01/2025, con cui il Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico, Dott. Massimo Pellegrino, esprimeva parere favorevole allo svolgimento del periodo di formazione extra rete della Dott.ssa Cangialosi presso le strutture di competenza;
Preso atto che con peo del 29/01/2025, agli atti d'ufficio, è stato chiesto alla Segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia di ritrasmettere, tra le altre, la convenzione di cui trattasi con la corretta indicazione del nuovo Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'A.S.P. di Palermo sottoscritta mediante firma digitale da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e che con pec del 07/02/2025, assunta al Prot. n. 70276 di pari data, predetta Università ha nuovamente trasmesso la convenzione di cui trattasi debitamente modificata e sottoscritta digitalmente da parte del Prof. Ciaccio;
Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di poter stipulare convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per svolgimento periodo formativo di specializzazione in Chirurgia Generale extra rete formativa presso P.O. "Civico" di Partinico della Dott.ssa Cangialosi Chiara, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che la convenzione di cui trattasi ha durata di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo, ed in ogni caso fino al completamento delle attività formative oggetto dell'accordo convenzionale;
Dato atto che la Dott.ssa Cangialosi provvederà a proprio carico a munirsi di assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché di assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione, così come indicato nella convenzione;
Dato atto che, come indicato nella convenzione e nel Progetto formativo, il Referente aziendale individuato per la convenzione in oggetto è il Dott. Massimo Pellegrino, Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico, il quale sarà tenuto a coordinare e monitore le attività della Specializzanda;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
Vista la Nota Prot. N. ASP/352653 del 24/07/2024 di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Giorgio Calà, assegnato all'U.O.S. Contrattualizzazioni delle Prestazioni Sanitarie afferente alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;
Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Stipulare** convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per svolgimento periodo formativo di specializzazione in Chirurgia Generale extra rete formativa presso P.O. "Civico" di Partinico della Dott.ssa Cangialosi Chiara, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;
2. **Dare atto** che la convenzione di cui trattasi ha durata di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo, ed in ogni caso fino al completamento delle attività formative oggetto dell'accordo convenzionale;
3. **Dare atto** che la Dott.ssa Cangialosi provvederà a proprio carico a munirsi di assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché di assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione, così come indicato nella convenzione;
4. **Dare atto** che, come indicato nella convenzione e nel Progetto formativo, il Referente aziendale individuato per la convenzione in oggetto è il Dott. Massimo Pellegrino, Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico, il quale sarà tenuto a coordinare e monitore le attività della Specializzanda;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
6. **Notificare** copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta digitalmente dalle parti, alla Segreteria della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, al Dipartimento di Chirurgia, alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Civico" di Partinico nonché al Dott. Massimo Pellegrino quale Referente Aziendale individuato per la convenzione in oggetto;
7. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Maria)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ignazio Del Campo)

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

D E L I B E R A

- di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonino Levita
n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 5021992

Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000187 DEL 19 FEB 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

_____

_____

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

_____

Annotazioni _____

_____

_____

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 000187 DEL 19 FEB 2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ASP PALERMO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SCHEMA 2

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, d'ora in poi Università;

E

L'ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Direttore Sanitario nella qualità di sostituto Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/1992, Dott. Antonino Levita, nato Milazzo (ME), il 31/01/1965, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante, dall'altro;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Visto il decreto Rep.n. 96/2025 del 09/01/2025, prot n. 2198 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Visto il Decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione del 18/12/2024;

CONSIDERATO

Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 31/01/2025 10:57:35

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in chirurgia generale , la dott.ssa Chiara Cangialosi, [redacted] medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge da Febbraio 2025 per un periodo di 6 mesi continuativi

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: (*indicare se trattasi di U.O.C. Servizio o altro*) U.O.C. dell'Azienda Ospedaliera P.O. "Civico" di Partinico

Orari di accesso alle strutture ore 08:00

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

attività ambulatoriale, attività di sala operatoria e attività di reparto

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Domenico Massimo Pellegrino, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario ,nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

   In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020. Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ASP PALERMO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

, lì .....

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Il Presidente della Scuola Medicina e Chirurgia

, lì .....

TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

ASP 6 di Palermo
Il Direttore Sanitario nella qualità
di sostituto Direttore Generale ai sensi
dell'art. 3, co. 6, D. Lgs. 502/1992
Dott. Antonino Levita

, lì .....

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

Dr Chiara Cangialosi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ASP PALERMO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra **l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone "di Palermo**, Scuola di Specializzazione di area medica in Chirurgia Generale

e

l'**ASP Palermo**,

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola Chirurgia Generale, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
4) l'**ASP Palermo** è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
   In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);

11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
    In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.